

Decreto attuativo Piano Transizione 5.0.

Articolo 1 (Definizioni)

L'articolo elenca le definizioni contenute all'interno del Decreto attuativo.

Articolo 2 (Oggetto)

L'articolo chiarisce che il Decreto reca le modalità attuative della disciplina di cui all'articolo 38, del cd. Decreto PNRR che prevede l'istituzione del Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Articolo 3 (Soggetti beneficiari)

L'articolo prevede che **possono accedere al beneficio** tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa.

Sono invece **escluse** le imprese:

- in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale;
- destinatarie di sanzioni interdittive;
- che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Articolo 4 (Progetti di innovazione)

L'articolo prevede quali sono i **progetti ammissibili**: quelli di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all'articolo 6, tramite i quali è **conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento** o, in alternativa, una **riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento**.

Sono agevolabili anche:

- gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta;
- le spese in attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Il comma 4 prevede che un progetto di innovazione si intende completato:

- alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232,
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di rilascio dell'attestato finale del risultato conseguito.

Gli investimenti oggetto dei progetti di innovazione sono agevolabili nel **limite massimo complessivo di costi ammissibili pari a 50.000.000 di euro annui** per ciascun soggetto beneficiario in riferimento all'anno di completamento dei progetti di innovazione.

Articolo 5 **(Progetti di innovazione non ammissibili)**

L'articolo elenca i **progetti di innovazione non ammissibili**:

- ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili
- ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
- ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
- ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi;
- **i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti se:**
 - l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
 - sono previsti meccanismi, incluso l'adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o la contribuzione del soggetto concedente, che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Articolo 6 **(Beni materiali e immateriali di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)**

L'articolo prevede che **sono agevolabili gli investimenti in**:

- **beni materiali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
- **beni immateriali nuovi**, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell'ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).

Articolo 8 (Attività di formazione)

L'articolo prevede che sono agevolabili le spese per le **attività di formazione** del personale nell'ambito di percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, con attestazione finale del risultato conseguito, erogate da soggetti esterni all'impresa.

Articolo 9 (Riduzione dei consumi energetici)

L'articolo prevede che la **riduzione dei consumi energetici** è calcolata confrontando la **stima dei consumi energetici annuali conseguibili per il tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall'investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l'individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento.**

Articolo 10 (Misura del beneficio)

L'articolo prevede che **il credito d'imposta è determinato sulla base delle spese agevolabili per gli investimenti** di cui agli articoli da 6 a 8 e **della riduzione dei consumi energetici conseguita**, alle condizioni previste dall'articolo 9, nell'ambito di ciascun progetto di innovazione:

- **nella misura del 35 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'articolo 6 del presente decreto;
- **nella misura del 40 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'articolo 6 del presente decreto;
- **nella misura del 45 per cento del costo**, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 25 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui all'articolo 6 del presente decreto.

Il credito d'imposta è, in ogni caso, subordinato al completamento del progetto di innovazione, indipendentemente dall'ammontare dell'ammontare delle spese agevolate.

Articolo 11 (Cumulo)

L'articolo prevede che **il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi**, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **credito d'imposta non è cumulabile**, in relazione ai medesimi costi ammissibili, **con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali** di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, **nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica**.

Articolo 12 (Procedura per la fruizione del credito d'imposta)

L'articolo chiarisce la **procedura per la fruizione del credito d'imposta**.

Nel dettaglio, per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, contenente le informazioni necessarie ad individuare il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, ivi inclusa la data di avvio e di completamento, gli investimenti agevolabili e il relativo ammontare, l'importo del credito d'imposta potenzialmente spettante, nonché l'impegno a garantire il rispetto degli obblighi previsti.

Il **GSE**, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo di costi ammissibili, **entro 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione preventiva, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta prenotato** nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, anche a copertura parziale dell'importo del credito individuato dalla comunicazione preventiva, ferma restando la successiva integrazione sino a concorrenza dell'importo oggetto della predetta comunicazione nel caso di nuova disponibilità di risorse.

Articolo 13 (Ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE)

1. Il GSE trasmette al Ministero, almeno mensilmente e con modalità telematiche, l'elenco delle imprese che hanno trasmesso le comunicazioni di cui all'articolo 12, assicurando che l'importo complessivo dei crediti d'imposta non ecceda il limite delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024. 2. Ai soli fini di monitoraggio, il GSE comunica, altresì, al Ministero il concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, tramite il tracciamento delle risorse destinate dalle imprese agli investimenti di cui agli articoli 6, 7 e 8 sulla base delle comunicazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 12. 3. Il GSE rende pubblico l'importo delle risorse disponibili di cui al comma 21 dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19/2024, nel limite dei crediti d'imposta prenotati. In tutti i casi di variazione degli investimenti e di riduzione degli importi dei crediti d'imposta prenotati ovvero al verificarsi delle cause di decadenza o recupero di cui agli articoli 20 e 21, il GSE provvede a riallocare nella disponibilità finanziaria della misura agevolativa le risorse corrispondenti ai crediti d'imposta prenotati in relazione ai quali si verificano le condizioni previste dall'articolo 12, comma 12, ovvero le risorse rinvenienti dalle procedure di recupero di cui all'articolo 21. 4. Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta maturato.

Articolo 14 (Certificazioni del risparmio energetico e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio)

L'articolo prevede che la riduzione dei consumi energetici è attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all'ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino:

- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni;

- ex post l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Articolo 15 (Perizia tecnica asseverata)

L'articolo prevede che le caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e l'interconnessione degli stessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, è **comprovata da apposita perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato.**

Articolo 16 (Certificazioni contabili e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio)

L'articolo prevede che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da **apposita certificazione contabile rilasciata.**

Articolo 17 (Obblighi PNRR)

L'articolo prevede che le **imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale.**

Articolo 18 (Vigilanza)

L'articolo prevede che il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la **vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche.**

Articolo 19 (Controlli)

L'articolo prevede che il **GSE** effettua, sulla base di un idoneo **piano di controlli**, verifiche documentali e controlli in loco in relazione a ciascun progetto di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva.

Articolo 20 (Decadenza)

L'articolo prevede che l'impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero l'importo del credito d'imposta prenotato è ridotto in tutto o in parte al ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi;
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non sia assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
- mancato allaccio alla rete dei produttori di energia dei beni di cui all'articolo 7, entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione individuata sulla base di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del GSE della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione

ai sensi dell'articolo 12, comma 7, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;

- false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura di cui al presente decreto;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
- mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio DNSH;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni, elusioni o inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

Articolo 21 (Recupero)

L'articolo prevede che, a seguito dell'utilizzo del credito d'imposta, nel caso in cui all'esito dei controlli di cui all'articolo 19 nonché delle verifiche documentali e in situ di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 sia rilevata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, ricorrendo una delle cause di decadenza di cui all'articolo 20, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della **decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo**, maggiorato di interessi e sanzioni.

Articolo 22 (Trattamento dei dati personali)

L'articolo norma il trattamento dei dati personali.

Articolo 23 (Disposizioni finali)

L'articolo prevede che, con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nei siti internet istituzionali del Ministero, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dal presente decreto.